

## ACCORDO QUADRO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL PERSONALE IN COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Il giorno 1 dicembre 2021 in Assisi, si sono incontrati per INECOOP (Istituto Nazionale per l'Educazione e la promozione Cooperativa) il Presidente Dott. Marco MENNI e per FeLSA Cisl (Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi Atipici) il Segretario Generale Mattia Pirulli, la Segretaria Nazionale Francesca Piscione e la Dott.ssa Stefania Pacillo, d'ora in poi denominate le Parti,

### PREMESSO CHE:

- È volontà comune delle *Parti* valorizzare gli aspetti culturali e di alta formazione che sono oggetto delle collaborazioni regolamentate attraverso il presente Accordo;
- Inecoop, d'ora in avanti denominata *committente*, coordina e gestisce la promozione e l'attuazione del "Progetto Policoro", di seguito *Progetto*;
- il *Progetto* è un'iniziativa organica della Chiesa italiana che offre risposte concrete al problema della disoccupazione in Italia attraverso l'azione sinergica tra l'Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro, il Servizio Nazionale per la pastorale giovanile e la Caritas Italiana;
- dal 1995 il *Progetto*, promosso dai suddetti Uffici con la partecipazione di diversi soggetti associativi che si ispirano alla Dottrina sociale della Chiesa, attiva iniziative di formazione per una nuova cultura del lavoro, sostiene l'imprenditorialità giovanile, diffonde una cultura di legalità e responsabilità e promuove rapporti di reciprocità tra le Diocesi del Nord e quelle del Sud, anche avvalendosi di giovani formati, definiti Animatori di Comunità (AdC), esperti in evangelizzazione, dinamiche pastorali, Dottrina sociale della Chiesa, progettazione d'impresa, cooperazione, sviluppo locale, microcredito e normativa sul lavoro;
- il *Progetto*, attraverso l'ampio coinvolgimento delle Diocesi e l'attiva partecipazione di giovani, donne, disabili, immigrati, genera iniziative di rivalorizzazione dei territori che utilizzano risorse e beni diocesani nonché immobili confiscati alla mafia. Tali gesti concreti (imprese, cooperative, consorzi e ditte individuali, rapporti di reciprocità) riguardano i settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'accoglienza e della cura delle persone, del turismo e dei beni culturali;



- nelle Diocesi, i tre Uffici (Equipe diocesana), guidati dai rispettivi direttori, di cui uno svolge il ruolo di coordinatore, individuano gli AdC e attuano il *Progetto* in coerenza con gli obiettivi generali e nella fedeltà alle specificità territoriali;
- le Parti con il presente Accordo Quadro intendono, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del settore della cooperazione sociale, definire le regole generali che consentono una corretta e condivisa gestione e tutela del lavoro dei collaboratori impiegati nel *Progetto* su tutto il territorio nazionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola tutte le collaborazioni utilizzate per la promozione e l'attuazione del *Progetto*, per le quali - in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative - si prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. Pertanto si applica ad ogni forma di lavoro non subordinato e riconducibile a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con il committente ai sensi dell'articolo 409 c.p.c. ed in essere nelle strutture territoriali sede del *Progetto* per l'esecuzione delle attività previste da quest'ultimo, relativamente ai profili professionali e alle modalità di svolgimento della prestazione di cui al presente Accordo.

Le Parti concordano che la condizione affinché il presente Accordo abbia il valore indicato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, come anche sopra richiamato, è che il committente lo applichi nel suo complesso e non solo parzialmente, in quanto le norme del medesimo sono tra loro correlate e inscindibili, sia nell'ambito dei singoli istituti che nel loro complesso.

Nel prosieguo del presente Accordo, il committente e il collaboratore vengono denominati nel loro insieme le *Parti contraenti*.

### Art. 2 – Attività oggetto del contratto

Le attività dedotte nel contratto di lavoro avranno ad oggetto:

- a) consolidare e alimentare le reti relazionali con le associazioni coinvolte nel *Progetto* presenti sul territorio;
- b) acquisire, organizzare e divulgare informazioni utili a orientare e accompagnare i soggetti a rischio di esclusione sociale nella ricerca attiva del lavoro e nella realizzazione di progetti di autoimprenditorialità;



- c) essere in grado di intervenire sulle situazioni di disagio sociale e disabilità e agire per includere le fasce deboli, costruendo una nuova cittadinanza basata su responsabilità, legalità e solidarietà;
- d) organizzare, tenuto conto del ruolo fondamentale che la formazione assume all'interno del *Progetto Policoro*, percorsi formativi, seminari, convegni, workshop e quant'altro possa essere utile ai giovani del territorio al fine di acquisire competenze e conoscenze che possano agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro;
- e) assicurare un raccordo tra i giovani e i diversi soggetti, pubblici e del mondo associativo organizzato, in particolare di quelli coinvolti nel *Progetto*, e orientare verso la realizzazione e l'accompagnamento di gesti concreti (idea imprenditoriale e rapporti di reciprocità) che valorizzano le peculiarità territoriali;
- f) scoprire e valorizzare le potenzialità dei giovani e delle risorse del territorio attraverso servizi di animazione presso scuole, parrocchie e gruppi ecclesiali della Diocesi, relativamente alle tematiche occupazionali e imprenditoriali.

### Art. 3 – Profilo professionale

Per i collaboratori che operano nella promozione ed attuazione del *Progetto* si individua il seguente profilo professionale, di cui si descrivono sinteticamente gli ambiti di attività e le caratteristiche:

- **Animatori di Comunità:** collaboratori che operano nell'ambito dell'animazione territoriale, con il compito di organizzare iniziative e percorsi di evangelizzazione e approfondimento della Dottrina Sociale della Chiesa, al fine di promuovere una nuova cultura del lavoro, fondata sui valori della legalità, solidarietà e sussidiarietà. Il loro compito è quello di consolidare e alimentare le reti relazionali con le associazioni coinvolte nel *Progetto Policoro* presenti a livello diocesano e di creare sinergie e collaborazioni stabili tra le Diocesi, le PP.AA. del territorio, le Camere di Commercio, le Università, le Organizzazioni Sindacali, le associazioni di categoria (es. Acli, Confcooperative, Coldiretti, Ucid), gli istituti di credito (Banche di Credito Cooperativo, Banca Etica, Banca Prossima, ecc.) e tutti quei soggetti, pubblici e privati, che vogliono interagire per creare un nuovo modo d'intendere lo sviluppo locale del territorio. La formazione permanente che accompagna la loro *mission* li supporta anche nel creare e strutturare percorsi di accompagnamento alla creazione d'impresa, con particolare riguardo ai soggetti a rischio di esclusione sociale.



#### **Art. 4 – Modalità di esecuzione dell'incarico**

Le modalità di esecuzione dell'incarico sono determinate autonomamente dal collaboratore, nell'ambito delle condizioni generali contenute nel contratto individuale (Allegato A) e in coordinamento con l'Equipe diocesana guidata dal Coordinatore, al fine di rispettare la natura ecclesiale del *Progetto* e garantire il coinvolgimento sinergico delle pastorali coinvolte.

Il collaboratore organizzerà autonomamente l'attività lavorativa, secondo le modalità di coordinamento stabilite di comune accordo con il committente.

Al fine di far emergere il progressivo coinvolgimento diocesano, il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche sull'attività svolta.

#### **Art. 5 – Forma del contratto**

Il contratto di collaborazione è stipulato in forma scritta, sottoscritto da Committente e Collaboratore e a questi consegnato, e deve includere le seguenti informazioni e contenuti:

- a) l'identità delle parti contraenti;
- b) la descrizione dell'attività dedotta in contratto;
- c) la durata della collaborazione e l'individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il Committente;
- d) l'entità dei compensi, eventuali maggiorazioni per obiettivi, rimborsi spese e loro modalità di erogazione;
- e) i diritti del Collaboratore relativamente a malattia, infortunio, maternità, recupero psicofisico;
- f) forme assicurative e di previdenza integrativa;
- g) le modalità di cessazione o recesso del rapporto, l'eventuale preavviso da parte del Collaboratore;
- h) le modalità di rinnovo e la clausola di prelazione o bacino;
- i) le forme di godimento dei diritti sindacali;
- j) il rinvio al presente Accordo Quadro e alla eventuale contrattazione di secondo livello.

#### **Art. 6 – Durata contrattuale**

Le Parti convengono che la durata del contratto individuale di lavoro non può essere inferiore a 12 mesi. In casi del tutto eccezionali, dettati da esigenze formative, le Parti potranno prevedere una diversa durata dei contratti.



### **Art. 7 – Determinazione del corrispettivo e corresponsione**

I compensi saranno definiti complessivamente non inferiori a quelli stabiliti per mansioni equivalenti e proporzionali alla quantità e qualità del lavoro eseguito.

Nello specifico i compensi non dovranno essere inferiori ai minimi stabiliti dal CCNL del settore della cooperazione sociale e preventivamente concordati con i firmatari del presente Accordo Quadro.

I compensi saranno corrisposti con cadenza mensile entro e non oltre la fine del mese successivo.

### **Fondo premiale**

Il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività connessi all'attività oggetto della prestazione lavorativa e/o alla formazione potrà comportare il riconoscimento di un extra bonus erogato dal committente nel mese di dicembre.

### **Nota a verbale**

Le Parti, durante tutta la vigenza della presente Intesa e tenuto conto del budget annuale messo a disposizione dalla CEI, soggetto promotore e finanziatore del Progetto, si dichiarano disponibili anche a prevedere momenti periodici di confronto in relazione ai seguenti aspetti:

- eventuali variazioni da recepire in relazione al quadro delineato dalla legislazione vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative,
- eventuali variazioni da recepire in relazione a futuri aumenti derivanti da adeguamenti e/o rinnovo del CCNL della cooperazione sociale,
- monitoraggio del "Fondo premiale" e dei relativi criteri applicati

### **Art. 8 – Formazione**

Nel pieno rispetto delle finalità peculiari del *Progetto*, è compito del collaboratore partecipare ai corsi di formazione nazionali, regionali e ai campi estivi (accreditati e pubblicati nell'apposita area del sito dalla Segreteria Nazionale) e seguire il percorso di apprendimento stabilito in piena sintonia con l'Equipe diocesana. Al fine di agevolare un'ampia e corretta partecipazione, spetterà al committente fornire al collaboratore – al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro - il calendario completo dei corsi previsti. La mancata partecipazione ai predetti momenti formativi, salvo casi di comprovate ragioni di impossibilità, potrà determinare le seguenti conseguenze:



- 1) la sospensione del compenso non superiore a 7 giorni fin quando il collaboratore non avrà regolarizzato la propria posizione e recuperato l'assenza alla formazione. In caso di recupero del corso il compenso andrà interamente erogato
- 2) in caso di assenza reiterata, costituire motivo di risoluzione del contratto per giusta causa, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 13.

#### **Art. 9 – Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione**

Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio, maternità, il rapporto sarà sospeso e non comporterà nessun obbligo di prestazione a carico del collaboratore.

A fronte della sopravvenienza dei suddetti eventi, la collaborazione resterà sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare.

Le collaboratrici che abbiano terminato il periodo di astensione obbligatoria, al termine del contratto e qualora abbiano reso la dichiarazione di disponibilità, hanno diritto di precedenza per la stipula di nuovi contratti.

In caso di motivi personali il rapporto sarà sospeso per un periodo massimo di 30 giorni per contratti di durata di dodici mesi o superiore, riproporzionato per contratti di durata inferiore.

#### **Art. 10 – Tutela della maternità e paternità**

Tenuto conto dell'alto valore sociale e della grande considerazione che le Parti vogliono riservare alla maternità, mediante il presente Accordo si intende sperimentare un sistema di maggiori tutele nei confronti delle collaboratrici madri.

Le collaboratrici hanno diritto ad un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende:


##### **Prima del parto**

- 12 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo flessibilità) e il giorno del parto;
- 1 periodo di interdizione anticipata disposti dall'azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio).

##### **Dopo il parto**

- 13 mesi successivi al parto (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva.

Ai sensi del D.Lgs. n. 80/2015, in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei 3 mesi di *post partum* e dei giorni compresi tra la data effettiva del parto e la data presunta del parto superi il limite complessivo di cinque mesi.



Per quanto concerne gli aspetti previdenziali, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. Il committente, inoltre, si impegna a riconoscere anche alle collaboratrici che nell'anno precedente non abbiamo maturato i contributi necessari, la stessa percentuale corrisposta dall'INPS (80%) a titolo di indennità di maternità. Le indennità non corrisposte dall'INPS saranno a totale carico di Incoop.

Il committente, altresì, si impegna a riconoscere ai collaboratori, il congedo obbligatorio di paternità per un periodo massimo di 10 giorni retribuiti al 100% da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, sempre nei limiti di vigenza del contratto.

Per tutto quanto non riportato nel presente Accordo in tema di maternità e paternità si demanda al D.Lgs. n. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni per quanto concerne le disposizioni applicabili ai collaboratori *ex art. 409 c.p.c.*

Le Parti, infine, si danno atto che le norme relative alla maternità e paternità declinate nel presente articolo e nel precedente art. 9, ai sensi di legge, si applicano anche ai casi di adozione e affidamento.

#### **Art. 11 – Altri casi di sospensione della prestazione lavorativa**

Il collaboratore ha diritto di astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa in caso di matrimonio per un periodo massimo di 15 giorni.

Il collaboratore ha diritto ad un periodo di riposo psicofisico annuale di 28 giorni da concordarsi col committente e comunque per un periodo continuativo di 14 giorni.

#### **Art. 12 - Diritti sindacali**

Al fine di regolamentare l'esercizio dei diritti sindacali, si definisce quanto segue:

- i collaboratori hanno diritto a partecipare a 10 ore annue di assemblea da svolgere presso una sede individuata dalla FeLSA Cisl territoriale/ regionale previa specifica comunicazione da parte della stessa al committente;
- l'O.S. ha facoltà di nominare o far eleggere tra i collaboratori dei rappresentanti sindacali, che avranno diritto per l'esercizio delle loro funzioni e per la partecipazione alle riunioni degli organismi della O.S. a 40 ore retribuite nel corso dell'anno;
- il committente si impegna a dare massima visibilità con ogni mezzo e strumento alle comunicazioni che la FeLSA Cisl vorrà dare ai collaboratori coinvolti nel Progetto;
- il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega a favore della FeLSA Cisl per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa al committente a cura del collaboratore o della FeLSA Cisl. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza,

può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione e all'organizzazione della FeLSA Cisl interessata. Il committente provvederà a operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso e a versarla con la stessa cadenza alla FeLSA Cisl;

- Il committente si impegna, all'atto della stipula del contratto, a consegnare al collaboratore copia del presente Accordo quadro e della delega sindacale (Allegato B). Si impegna ad assicurare, nell'ambito della formazione preventiva, un modulo di almeno 2 ore sui diritti dei collaboratori e sul presente Accordo da svolgere in collaborazione con la FeLSA.

### **Art. 13 – Estinzione e recesso dal contratto**

Il rapporto di collaborazione si estingue alla scadenza del termine pattuito.

Il committente non può recedere prima della scadenza del contratto se non per giusta causa.

Il collaboratore potrà recedere in ogni momento con 30 giorni di preavviso da comunicare tramite raccomandata A/R.

Considerata l'importanza della formazione per la realizzazione delle attività, le Parti concordano che integra un'ipotesi di "giusta causa" la mancata partecipazione ai momenti formativi di cui al precedente art. 8, salvo casi di comprovate ragioni di impossibilità oggettiva (solo a titolo di esempio: malattia, calamità naturali, eventi atmosferici eccezionali, sciopero trasporti pubblici) che dovranno essere opportunamente documentati.


Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora Incoop cessi la propria attività, o nei casi in cui la CEI o la Diocesi decidano di non rinnovare la propria adesione al Progetto Policoro.

### **Art. 14- Prestazioni previdenziali**

I Collaboratori potranno accedere gratuitamente alle prestazioni della polizza sanitaria integrativa attivata dal Committente o altra polizza equivalente preventivamente concordata con la Felsa Cisl e comunicata al collaboratore.

### **Art. 15 – Continuità lavorativa e bacino di prelazione**

I collaboratori che abbiano già prestato la loro attività lavorativa e il cui contratto sia cessato hanno diritto di precedenza nelle assunzioni, con contratto di lavoro subordinato, effettuate nei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto.





**Art. 16 – Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo decorre dal giorno 1 dicembre 2021 al 30 settembre 2024.

Le parti altresì convengono da subito di incontrarsi trascorsi 12 mesi dalla stipula del presente Accordo ovvero qualora si verificassero condizioni necessarie alla revisione anticipata dello stesso.

*Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.*

Assisi, 1 dicembre 2021

Per Incoop



Paolo Galli

per Fel.SA Cisl



Martina Similli



Francesco Galli



Mirella